

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE”

RIFERIMENTI

- Artt. 3, 9, 12 e 16, DL n. 198/2022

IN SINTESI

Nell’ambito del (consueto) c.d. “Decreto Milleproroghe”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto tra l’altro:

- *il differimento all’1.7.2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni della “Riforma dello sport” in materia di lavoro sportivo;*
- *la proroga al 30.6.2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021;*
- *il differimento al 31.12.2023 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;*
- *l’estensione alle perdite d’esercizio 2022 dell’inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale.*

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 29.12.2022, n. 303 il DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente una serie di “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” di seguito esaminate.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021 - Art. 3, comma 1

Con la modifica dell’art. 35, comma 4, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” è **prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023** il termine di **presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021** di cui all’art. 1, commi 769 e 770, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020).

NB La proroga riguarda anche la **dichiarazione IMU degli enti non commerciali**.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS - Art. 3, comma 2

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il **divieto di emissione della fattura elettronica** per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato **prorogato per il 2020, 2021 e 2022** ad opera, rispettivamente, dell’art. 15, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, dell’art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021.

Ora **tale divieto è esteso al 2023**.

In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis “*si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche*”.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS - Art. 3, comma 3

L’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i **soggetti tenuti all’invio dei dati al STS**, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di **assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS**.

Il citato comma 6-quater, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell’art. 3, comma 5, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, prevede(va) che a decorrere **dall’1.1.2022**, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) **devono** adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi **esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica / **trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, attraverso un RT**.

La decorrenza di tale obbligo è stata **differita all’1.1.2023** ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”. Ora, tale decorrenza è stata **ulteriormente differita all’1.1.2024**.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - Art. 3, comma 9

Con la modifica dell’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” è stata **estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni** in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;

- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

PROROGA 5‰ ONLUS - Art. 9, comma 4

Per effetto della modifica apportata all'art. 9, comma 6, DL n. 228/2021 è **prorogata di un ulteriore anno** la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰.

Considerato il "ritardo" dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021, **potranno essere destinatarie del 5‰ anche nel 2023**, con le modalità disposte dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

PROROGA C.D. "BONUS COLONNINE RICARICA" - Art. 12, comma 3

Con il DPCM 4.8.2022 è stata aggiunta la nuova lett. f-bis) all'art. 2, comma 1, DPCM 6.4.2022, in base alla quale, per il 2022, spetta un **contributo pari all'80% per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici**, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.

Ora, l'agevolazione in esame, è **stata estesa al 2023 e 2024**.

PROROGA RIFORMA DELLO SPORT - Art. 16, comma 1

Con la modifica degli artt. 51 e 52, D.Lgs. n. 36/2021, come modificati dal D.Lgs. n. 163/2022, è **differita dall'1.1.2023 all'1.7.2023** l'entrata in vigore della "Riforma dello sport" relativa al **lavoro sportivo**.

In particolare è differita all'1.7.2023 l'operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo";
- l'introduzione della nuova figura dei "volontari";
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.